

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2393 del 15/05/2017
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Titolo V della Parte Quarta e D.M. n. 31/2015, L.R. n. 13/2015. Esso Italiana S.r.l. con sede legale in Viale Castello della Magliana, 25 - Roma. Procedimento di bonifica relativo alla situazione di potenziale contaminazione accertata in corrispondenza del Punto Vendita Carburanti Esso n. 4129 (in attività), sito in Via Emilia Levante, 116 - Forlimpopoli. Elaborato "Progetto Unico di Bonifica" trasmesso con nota del 24.01.2017, PGFC/2017/1034. Approvazione.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2500 del 15/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno quindici MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Titolo V della Parte Quarta e D.M. n. 31/2015, L.R. n. 13/2015. Esso Italiana S.r.l. con sede legale in Viale Castello della Magliana, 25 – Roma. Procedimento di bonifica relativo alla situazione di potenziale contaminazione accertata in corrispondenza del **Punto Vendita Carburanti Esso n. 4129 (in attività), sito in Via Emilia Levante, 116 – Forlimpopoli.** Elaborato **“Progetto Unico di Bonifica”** trasmesso con nota del 24.01.2017, PGFC/2017/1034. **Approvazione.**

IL DIRIGENTE

Vista l’istruttoria del Tecnico istruttore e del Responsabile della P.O. Rifiuti – Aria di seguito riportata;

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Considerato, in particolare, quanto disposto dall’art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal punto 2. – 2° caso e 3° caso dell’Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo, secondo cui il Progetto di Bonifica è approvato dalle autorità competenti, prima dell’esecuzione degli interventi di bonifica;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Atteso che in attuazione della sopraccitata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Visto il D.M. 12 febbraio 2015, n. 31;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Evidenziato che con nota datata 25.11.2016, PGFC/2016/17134, la Società Esso Italiana S.r.l., in qualità di gestore del Punto Vendita in oggetto (in attività) ubicato sull’area di proprietà del Sig. Ernesto Rocchi, ha comunicato il riscontro di una situazione di potenziale contaminazione accertata presso il medesimo Punto Vendita a carico della matrice ambientale *“acque sotterranee”* (dovuta presumibilmente ad eventi pregressi), a seguito dell’effettuazione di una campagna di indagini ambientali finalizzata alla valutazione dello stato di qualità del sottosuolo;

Considerato che con nota del 24.01.2017, PGFC/2017/1034, la Società Esso Italiana S.r.l. ha trasmesso l’elaborato denominato *“Progetto Unico di Bonifica”*, datato 20.01.2017, a firma di M. Bellavita, F. Ioppolo e D. Santi;

Considerato, altresì, che con nota del 24.02.2017, PGFC/2017/2862, la Società Arcadis Italia S.r.l., in qualità di consulente tecnico incaricato dalla Società Esso Italiana S.r.l., ha trasmesso copia delle schermate relative alle simulazioni della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito specifica contenuta nel suddetto *“Progetto Unico di Bonifica”*;

Preso atto delle misure di prevenzione e delle attività di messa in sicurezza svolte in sito, consistenti in particolare in spurghi periodici forzati mediante autospurgo in corrispondenza dei piezometri denominati MW2 e MW3, con successivo conferimento delle acque emunte ad impianto autorizzato, così come complessivamente comunicate dalla Società Esso Italiana S.r.l. con nota del 25.11.2016 e descritte ai Capitoli 3 e 7 del sopraccitato elaborato;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 02.03.2017 che, in particolare:

- ha concordato, alla luce dell’attuale destinazione d’uso del sito in esame, nel ritenere che il riferimento corretto da assumere al fine della definizione della situazione di potenziale contaminazione a carico della matrice ambientale *“suolo e sottosuolo”* è rappresentato dalle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) dell’Allegato 5 al Titolo V

della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., precisando che il rispetto di tali limiti presuppone che venga mantenuta l'attuale destinazione urbanistica. Nel caso in cui si verificasse un cambiamento della destinazione d'uso della medesima area, che comporti l'applicazione di limiti di accettabilità più restrittivi, si dovrà procedere a verificare l'eventuale superamento delle CSC definite dalla Tabella 1, Colonna A (siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale) del sopraccitato Allegato 5;

- prendendo atto degli esiti delle indagini di caratterizzazione complessivamente realizzate presso il Punto Vendita in oggetto nel periodo compreso tra agosto 2009 e maggio 2010, ha ritenuto di poter considerare conclusa la fase di caratterizzazione ambientale relativamente alle matrici ambientali "suolo e sottosuolo" e "acque sotterranee", ritenendo di poter considerare definitivi i Modelli Concettuali proposti per tali matrici e di escludere dal procedimento di bonifica la matrice ambientale "suolo e sottosuolo", in quanto non risulta essere stato accertato alcun superamento dei valori CSC per i parametri oggetto di indagine;
- ha approvato, conformemente a quanto previsto dall'art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica relativa alla matrice ambientale "acque sotterranee", riportata ai Capitoli 9 e 10 dell'elaborato in oggetto, precisando che i valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) costituenti gli obiettivi di bonifica, sono rappresentati dai valori riportati nelle Tabelle 4. e 5. del verbale della medesima Conferenza, prendendo atto che il sito in oggetto in riferimento a tale matrice risulta "sito contaminato", secondo la definizione riportata all'art. 240, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che, pertanto, è necessaria la progettazione di interventi di bonifica;
- ha rilevato che il "*Progetto Unico di Bonifica*" in esame è stato predisposto ai sensi dell'art. 249 (procedura semplificata per aree contaminate di ridotte dimensioni), secondo le modalità previste al punto 2. - 2° caso, lettera b) dell'Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 31/15, al fine di garantire il raggiungimento della conformità, per la matrice ambientale "acque sotterranee", per i contaminanti indice selezionati, alle CSR riportate nelle suddette Tabelle 4 e 5.;
- ha preso atto di quanto proposto al Capitolo 12 del "*Progetto Unico di Bonifica*", relativamente al fatto che la strategia di intervento individuata e ritenuta migliore ai fini della bonifica del sito in oggetto risulta consistere nella tecnologia di Attenuazione Naturale Accelerata (MNA accelerato);
- ha ritenuto di esprimere **parere favorevole all'approvazione del Progetto di Bonifica riportato ai Capitoli 12 e seguenti dell'elaborato in oggetto**, predisposto ai sensi dell'art. 249 (procedura semplificata per aree contaminate di ridotte dimensioni), secondo le modalità previste al **punto 2. - 2° caso, lettera b)** dell'Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del **D.M. 31/15**, nell'osservanza di **specifiche prescrizioni**, così come riportate al **punto 2.** del dispositivo della presente Determinazione;

Considerato che le principali modalità con cui verranno realizzati gli interventi di bonifica, descritte nel sopraccitato Progetto sono di seguito illustrate:

- l'intervento di bonifica proposto prevede l'applicazione di composti a lento rilascio di ossigeno tipo "Oxigel" (prodotto sotto forma di gel a base di fosfati o solfati completamente solubile nell'acqua di falda), direttamente all'interno del piezometro MW2 e attraverso modalità "direct push" nell'intorno del piezometro MW3, con la prevista realizzazione di n. 8 punti di iniezione dedicati mediante l'impiego di una macchina perforatrice di tipo Geoprobe opportunamente attrezzata per l'iniezione di tale prodotto;
- le attività di monitoraggio verranno effettuate secondo le tempistiche e le modalità riportate al paragrafo 12.3 del sopraccitato "*Progetto Unico di Bonifica*";
- per lo svolgimento delle attività di monitoraggio della falda, si prevede in particolare di installare un ulteriore piezometro denominato MW5 (la cui ubicazione è raffigurata in Tavola 6 del suddetto Progetto), che verrà realizzato mediante tecnica a distruzione di nucleo con caratteristiche analoghe a quelle dei piezometri già installati presso il sito in esame;

Evidenziato che dalla documentazione acquisita agli atti dall'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – SAC di Forlì-Cesena risulta che gli esiti delle verifiche analitiche, effettuate nell'ambito del sopralluogo congiunto effettuato dal Servizio Territoriale in data 23.03.2017, su un campione di acqua sotterranea prelevato dal pozzo privato attivo presente in sito (utilizzato ad uso irriguo dai condomini dell'edificio

residenziale e dal gestore del bar), hanno evidenziato la conformità dei contaminati indice ricercati ai valori di CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto, pertanto, l'elaborato progettuale di seguito specificato che si propone per l'approvazione:

- *“Progetto Unico di Bonifica”*, datato 20.01.2017, a firma di M. Bellavita, F. Ioppolo e D. Santi, trasmesso dalla Società Esso Italiana S.r.l. con nota del 24.01.2017, PGFC/2017/1034;

Considerato che l'art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce che con il provvedimento di approvazione del Progetto di Bonifica venga, fra l'altro, fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50% del costo stimato dell'intervento, da prestare in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi (nella Regione Emilia-Romagna, in base all'art. 3 della L.R. n. 22/2000, le suddette garanzie finanziarie sono prestate a favore del Comune territorialmente competente);

Rilevato che il costo stimato per la realizzazione degli interventi di bonifica proposti, il cui computo metrico estimativo è riportato al Capitolo 13 del sopraccitato *“Progetto Unico di Bonifica”*, è pari a € 44.000,00, si ritiene opportuno fissare l'importo della suddetta garanzia finanziaria da prestare a favore del Comune di Forlimpopoli, nella misura del 50% del suddetto costo, cioè pari a € 22.000,00;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i., e in particolare il Titolo V della Parte Quarta *“Bonifica di siti contaminati”*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30.12.2015 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-96, con cui si è disposta la proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi di posizione organizzativa di Arpae Emilia-Romagna;

Dato atto che il Tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò e il Responsabile della P.O. *“Rifiuti-Aria”* Dr. Elmo Ricci in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del Tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò e del Responsabile della P.O. Rifiuti – Aria di seguito riportata;

D E T E R M I N A

1. **di approvare** ai sensi dell'art. 249 e del relativo Allegato 4 (rif. punto 2. - 2° caso, lettera b)) al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché del D.M. 31/15, l'elaborato denominato *“Progetto Unico di Bonifica”*, trasmesso con nota del 24.01.2017, PGFC/2017/1034, datato 20.01.2017, predisposto da Arcadis Italia S.r.l., a firma di M. Bellavita, F. Ioppolo e D. Santi;
2. **di autorizzare** l'esecuzione delle **attività di bonifica**, secondo le modalità operative descritte ai Capitoli 12 e seguenti dell'elaborato di cui al precedente punto 1. e nell'osservanza delle **prescrizioni** stabilite dalla Conferenza di Servizi del 02.03.2017, di seguito riportate:
 - 2.1 la Società Esso Italiana S.r.l., direttamente o da parte di terzi appositamente delegati, dovrà provvedere a trasmettere agli Enti apposite **comunicazione** relativa alla **data di inizio delle attività di bonifica**, eventualmente corredata da un aggiornamento del cronoprogramma delle attività di bonifica riportato al Capitolo 12 del *“Progetto Unico di Bonifica”*. L'avvio delle tempistiche previste nel suddetto cronoprogramma si intenderà riferito alla data effettiva di inizio lavori;

- 2.2 dovrà essere redatto il **“giornale dei lavori”** (rif. Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), descrittivo delle attività di campo e di bonifica realizzate, da tenere in cantiere a disposizione degli Enti preposti al controllo, da trasmettere a tutti gli Enti contestualmente alla richiesta del rilascio della Certificazione di avvenuta Bonifica eventualmente corredato da **planimetrie in corso d’opera descrittive delle successive fasi degli interventi di bonifica** che verranno eseguiti;
- 2.3 **oltre ai piezometri MW3 e MW4, anche il piezometro MW5 deve essere considerato PoC.** In corrispondenza di tali piezometri, in relazione ai contaminanti indice selezionati, dovrà essere **verificato il rispetto delle relative CSR coincidenti con i valori di CSC di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e con i valori limite di riferimento definiti dal D.M. 31/15;**
- 2.4 le attività di monitoraggio della falda ai fini del **collaudo** degli interventi di bonifica, da effettuare **in contraddittorio con Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena**, dovranno iniziare **dopo 10-12 mesi dall’iniezione della miscela di Oxigel;**
- 2.5 ai fini del **collaudo** degli interventi di bonifica e della restituibilità del sito in esame, dovranno essere prelevati e analizzati, **in contraddittorio con Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, campioni di acqua sotterranea dai n. 2 piezometri presenti in sito denominati MW1 e MW2**, al fine di accertare la conformità, per i contaminanti indice oggetto di indagine, ai valori di **CSR** riportati alla Tabella di cui al successivo punto 2.8 del presente atto, **nonché campioni di acqua sotterranea dai n. 3 piezometri presenti in sito denominati MW3, MW4 e MW5 costituenti i PoC**, al fine di accertare la conformità, per i medesimi contaminanti indice ai valori di **CSC** riportati alla Tabella di cui al successivo punto 2.9 del presente atto, **per almeno 2 campagne consecutive di monitoraggio, da effettuare a circa sei mesi di distanza l’una dall’altra, in concomitanza dei periodi di massima e di minima escursione della falda.** A riguardo, Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dovrà essere avvisata con un **preavviso di almeno 15 giorni;**
- 2.6 i parametri oggetto di indagine, costituiti dai contaminanti indice, sono: **“idrocarburi totali, espressi come n-esano”, “benzene”, “toluene”, “etilbenzene”, “xileni”, “MtBE” ed “EtBE”;**
- 2.7 il prelievo e l’analisi chimica dei campioni di acque sotterranee dovranno essere effettuati secondo le procedure di riferimento previste in particolare alle sezioni **“Campionamento terreni e acque sotterranee” e “Metodiche analitiche”** dell’Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Si precisa, a riguardo, che saranno ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici ovvero da laboratori privati accreditati ACCREDIA. Al fine di ottenere dati confrontabili, è opportuno che le metodiche analitiche a cui fare riferimento siano preventivamente concordate con il laboratorio di Arpa Ravenna;
- 2.8 gli **obiettivi di bonifica**, che costituiscono i livelli di concentrazione accettabili all’interno dell’area del Punto Vendita in oggetto **per la matrice ambientale “acque sotterranee”, per ciascun contaminante indice individuato**, sono definiti nella seguente Tabella:

Sorgente “ACQUE SOTTERRANEE” Obiettivi di bonifica = CSR (per MW1 e MW2)		
CONTAMINANTI INDICE	CRS = Cmax (µg/L)	Obiettivo di Bonifica = CSR (µg/L)
Benzene	96	1.450
Toluene	101	526.000
Etilbenzene	50	1.080
Xilene	242	162.000
Idrocarburi totali espressi come n-esano	601	16.390,86 (determinato col metodo della frazione critica)
MtBE	76,9	43.000
EtBE	335	12.800

- 2.9 in corrispondenza dei **PoC individuati** (costituiti dai piezometri denominati **MW3, MW4 e MW5**), gli obiettivi di bonifica per la matrice ambientale “acque sotterranee”, per i contaminanti indice individuati costituiti dai parametri “**idrocarburi totali come n-esano**”, “**benzene**”, “**toluene**”, “**etilbenzene**” e “**p-xilene**” coincidono, per le acque sotterranee, con le **CSC** di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di seguito riepilogate:

Sorgente “ACQUE SOTTERRANEE”		
Obiettivi di bonifica = CSC (MW3, MW4 e MW5)		
CONTAMINANTI INDICE	Concentrazione al PoC = MW3 il 09/01/2017	Obiettivo di Bonifica = CSC (µg/L)
Benzene	0,9	1
Toluene	<1	15
Etilbenzene	2	50
Xilene	5	10
Idrocarburi totali espressi come n-esano	<30	350
MtBE	6	40 (valore limite di riferimento definito dal D.M. 31/15)
EtBE	89,7	40 (valore limite di riferimento definito dal D.M. 31/15)

- 2.10 qualora a seguito delle operazioni di bonifica proposte nel “*Progetto Unico di Bonifica*” approvato con il presente atto, alla luce degli esiti delle indagini di restituibilità si accertasse il persistere della situazione di potenziale contaminazione a carico della matrice ambientale “**acque sotterranee**”, la Società Esso Italiana S.r.l., direttamente o mediante terzi appositamente delegati, dovrà comunicare tempestivamente agli Enti la nuova situazione accertata e provvedere ad aggiornare la proposta di intervento mediante la presentazione di apposita **Variante al “Progetto Unico di Bonifica”** approvato che proponga tecnologie di bonifica alternative da sottoporre nuovamente alla valutazione degli Enti interessati riuniti in apposita Conferenza di Servizi, **ovvero ad implementare nuovamente la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica**;
- 2.11 la **richiesta di rilascio** da parte di Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena **della Certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica**, dovrà essere presentata solo successivamente **all’avvenuto ripristino del sito in oggetto**. Tale richiesta dovrà essere presentata dalla Società Esso Italiana S.r.l., direttamente o mediante terzi appositamente delegati, all’Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – SAC di Forlì-Cesena e per conoscenza ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Forlimpopoli e all’Azienda USL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì;
- 2.12 **ai fini della restituibilità**, unitamente alla suddetta richiesta di Certificazione, dovrà essere trasmessa apposita **Relazione Tecnica di fine lavori**, timbrata e firmata da professionista abilitato, nella quale dovrà essere fornito riscontro a quanto di seguito riportato:
- dovranno essere descritti le attività e gli interventi effettuati presso il sito in oggetto;
 - dovrà essere trasmessa copia del “giornale dei lavori” di cui alla precedente lettera b) delle prescrizioni;
 - dovranno essere allegati i Rapporti di prova del Laboratorio accreditato scelto dalla Società Esso Italiana S.r.l. e di Arpae relativi alle verifiche analitiche eseguite sui campioni di acque sotterranee ai fini della restituibilità, tese alla verifica della conformità delle concentrazioni dei parametri ricercati (contaminanti indice) ai rispettivi valori di CSR (riportati alla Tabella 4. del presente Verbale relativamente ai piezometri MW1 e MW2) e di CSC di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e al D.M. 31/15 (riportati alla Tabella 5. del presente Verbale per i piezometri MW3, MW4 e MW5);
3. **di precisare** che, ai sensi dell’art. 242, comma 7, dell’art. 249 e del relativo Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente atto costituisce assenso per tutte le opere connesse agli interventi di bonifica approvati con l’atto stesso;

4. **di stabilire** che la Società Esso Italiana S.r.l. dovrà provvedere alla presentazione al Comune di Forlimpopoli (in originale) e, per conoscenza, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti (in copia) di idonea garanzia finanziaria di importo pari al 50% del costo stimato degli interventi di bonifica che risulta essere pari a € 44.000,00 (rif. Paragrafo 13.2 “Costi di bonifica” del “*Progetto Unico di Bonifica*”), conformemente a quanto stabilito dall’art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Tale garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore del Comune di Forlimpopoli per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica previsti, secondo le seguenti indicazioni:
- 4.1 l’importo della garanzia finanziaria da prestare risulta essere pari a € 22.000,00
- 4.2 la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere prestata, **entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto e comunque prima della data di inizio delle attività di bonifica** (rif. punto 2.1 del presente atto), utilizzando **lo schema di fidejussione** riportato in allegato alla Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2218/2015 (rif. “Allegato parte integrante – 13”) e costituente **l’Allegato 1 al presente atto**, secondo una delle seguenti modalità alternative e precisamente:
- a) fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all’Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi;
- b) polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
- 4.3 la **validità della garanzia finanziaria** dovrà essere pari alla durata prevista per la realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati con il presente provvedimento (**12 mesi**), **maggiorata di un anno**, fatte salve eventuali proroghe o differimenti dei termini di realizzazione dei suddetti interventi e di completamento delle relative attività di bonifica. Tale garanzia potrà essere svincolata successivamente al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica attestante il completamento degli interventi conformemente al “*Progetto Unico di Bonifica*” approvato con il presente atto;
5. **di demandare** ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena l’effettuazione delle attività di vigilanza e controllo, anche mediante gli eventuali sopralluoghi necessari, comprese le verifiche sulla corretta esecuzione degli interventi approvati con il presente atto;
6. **di fare salvi** i diritti di terzi ai sensi di legge;
7. **di dare atto** che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il Tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò e il Responsabile della P.O. “Rifiuti-Aria” Dr. Elmo Ricci, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attestano l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
8. **di dare atto**, altresì, che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
10. **di trasmettere** il presente atto, per gli aspetti di rispettiva competenza:
- alla Società Esso Italiana S.r.l. – Ufficio Commerciale;
 - ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena;
 - al Comune di Forlimpopoli;
 - all’Azienda USL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì;
 - alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazione e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.